



Il Patrimonio culturale in Italia sua organizzazione tra tutela e valorizzazione

Pietro Graziani



“Sia lecito esprimere l’ardente auspicio che quest’opera possa attingere appieno le altre finalità che Parlamento, Governo e Commissione d’indagine si sono posti: stringere l’intera nazione in un’unica e fermissima volontà di rinascita culturale, onde sia salvo, valorizzato e difeso per sempre il più mirabile Patrimonio del mondo”

Francesco Franceschini in conclusione della prefazione degli atti della Commissione per la salvaguardia dei beni culturali in Italia, Roma 1967

1 NUOVI STRUMENTI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
per lo studio ed il restauro dei monumenti
“Sapienza” - Università di Roma

Pietro Graziani

Il Patrimonio culturale in Italia
sua organizzazione tra tutela
e valorizzazione

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

NUOVI STRUMENTI

1

*Il Patrimonio Culturale in Italia
sua organizzazione tra tutela e valorizzazione*

© 2017 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

In copertina:

In copertina è riprodotta la prima pagina della bozza di stampa del regolamento della legge 1° giugno 1939 n. 1089. Il documento, che misura cm 36,8 x 24,3 e si compone di 9 fogli piegati e allegati appena ingialliti ai bordi, è munito del sigillo del Gabinetto del Ministro per l'Educazione Nazionale, ed è stampato su una colonna sul *recto* ed una sul *verso* per ogni foglio, tranne che per la copertina che reca sul *recto* e sul *verso* il solo timbro: *V il guardasigilli*. Il documento il 12 luglio 1943 fu inviato alla firma del capo del Governo e del Ministro Guardasigilli. Gli eventi del 25 luglio 1943 non consentirono la raccolta delle firme di Mussolini e di De Marsico e il decreto non ebbe più alcun seguito. La legge 1089 de 1° giugno 1939 è tutt'ora priva del regolamento.

È anche riprodotta la prima copertina del volume "I Beni Culturali – dall'istituzione del ministero ai decreti delegati" 1975, con la prefazione di Giovanni Spadolini che ricorda il centenario della istituzione della Direzione generale per le antichità e belle arti e la coincidenza della nascita, dopo una lunga e difficile battaglia civile, di un Ministero per i beni culturali e ambientali.

Pietro Graziani

Il Patrimonio culturale in Italia sua organizzazione
tra tutela e valorizzazione - Roma : «L'ERMA» di
BRETSCHNEIDER 2017 - 336 p.

ISBN CARTACEO 978-88-913-1537-3

ISBN DIGITALE 978-88-913-1540-3

CDD 720

1. Monumenti - Restauro

PER MEMORIA, NOTA DI APERTURA, DAL 1987 AL 2007, AL 2017

Dopo dieci anni di pausa (2007-2017), con questo numero, **Strumenti** riprende le sue pubblicazioni in una nuova veste editoriale. Con i tipi dell'«Erma» di Bretschneider, viene avviata la collana «**Nuovi Strumenti**» la quale, in continuità con la linea consolidata della 'Scuola', intende promuovere, con rinnovato interesse, la riflessione su un cammino di ricerca che guarda ai caratteri di organicità dell'architettura, al suo essere insieme forma, struttura, funzione, espressione sociale ed economica, parte di un contesto che, con l'affermarsi della moderna coscienza storica, si apre alle dimensioni del territorio e del paesaggio, nel cui ambito si vivifica il rapporto che coniuga unitamente *architetture e ambiente*.

Di certo, questo allargarsi di interessi e dilatarsi di prospettive determina un arricchimento tematico al quale *Nuovi Strumenti* intende corrispondere e rispondere con impegno; ciò che significa innovare nella continuità, anche attraverso le pagine dei 'quaderni' di questa collana promossa e attivata trent'anni fa (1987) da Gaetano Miarelli Mariani, allora direttore della Scuola, così come dimostra la serie dei ventitrè fascicoli fin qui pubblicati.

Tali fascicoli, per lo più redatti o curati da docenti della Scuola e rivolti ad argomenti che, di solito, si riferiscono agli insegnamenti in essa impartiti, trattano di vari problemi di restauro e fanno emergere aspetti specifici, opportunamente ritagliati fra quelli più incisivi; temi che seppur di 'dettaglio', toccano diversificate tematiche che spaziano in settori diversi e complementari: da quelli storici a quelli tecnici, economici, legislativi e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Di qui i contributi con i quali la collana si è posta all'attenzione di chi si interessa di restauro inteso nel suo senso più ampio ed aggiornato; scritti comprensibili e rigorosamente disciplinari che oltre agli aspetti concettuali e

storici, si occupano di materiali, tecniche e sistemi costruttivi, senza tralasciare le tematiche maggiormente orientate verso la considerazione di aspetti scientifici e operativi nonché contributi che affrontano argomenti più ampi e generali concernenti lo spazio-ambiente e le sue diversificate valenze.

A fronte di un panorama così variegato, testimoniato proprio dai 'quaderni' pubblicati da impiegare quali 'strumenti' di lavoro e di avvio ad una libera riflessione, non si può non rilevare come accanto a trattazioni specifiche, anche di natura più applicativa, assumano un ruolo particolare le "antologie" di scritti, comprensive in alcuni casi della riproduzione integrale dei saggi raccolti, altre volte della loro riduzione in forma di selezione critica concernente quella che è ormai considerata un'attività provvista di una propria fisionomia, sia pur sempre interna al più vasto territorio disciplinare dell'architettura; ciò che significa tener conto dell'identità disciplinare del settore scientifico, prendendo in considerazione l'estensione metodologico-strumentale del mandato operativo del Restauro, esteso alle dimensioni del territorio e del paesaggio.

In questo senso, è opportuno altresì osservare che l'arricchimento curriculare prodotto dal percorso in "Restauro dei giardini e dei parchi storici" recentemente attivato presso la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio di Roma (dall'anno accademico 2013-2014) accanto a quello tradizionale in "Restauro dei monumenti e tutela del paesaggio" (attivo, insieme alla Scuola, ormai da sessanta anni, dal 1957) lascia intravedere altri spunti di riflessione. Ciò induce a sottolineare nuovamente come il compito di «**Nuovi Strumenti**» sia quello di fornire e perfezionare i criteri e le modalità operative, i metodi e le tecniche di studio necessari alla ricerca così da garantire rigore e approfondimento.

M.P.S.

Indice

PRIMA PARTE

PIETRO GRAZIANI - Il Patrimonio culturale in Italia sua organizzazione tra tutela e valorizzazione	Pag.	9
--	------	---

SECONDA PARTE

PIETRO GRAZIANI - Normativa Internazionale di Riferimento dell'Organizzazione Amministrativa della Tutela in Italia	»	87
---	---	----

TERZA PARTE

VINCENZO PANDOLFINO, contributi di MARCELLO MARCHETTI - Calamità Naturale, Beni Culturali, Gestione Emergenza. Evoluzione Legislativa, Linee Guida, Direttive e Carte	»	227
---	---	-----

PRIMA PARTE

Il Patrimonio culturale in Italia
sua organizzazione tra tutela
e valorizzazione

EVOLUZIONE STORICA

Lo studio dell'ordinamento giuridico-istituzionale pre-unitario è elemento preliminare per ogni successiva analisi del sistema, della sua evoluzione, delle sue criticità così come venutosi a configurare con la nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella seconda metà del Novecento e alle successive modifiche e integrazioni, sia organizzativo-gestionali che di tutela valorizzazione.

PROVINCE ROMANE (STATO PONTIFICO)

Gli editti, bandi, rescritti ed altri provvedimenti dei Pontefici, dei Cardinali Camerlenghi e delle altre autorità pontificie, attengono prevalentemente al divieto di scavo. Il più rilevante atto è il famoso editto del Cardinale Pacca del 7 aprile 1820 e relativo regolamento del Camerlengato del 6 agosto 1821 che riprende sostanzialmente regolamentandolo ulteriormente, il chirografo sovrano del 1 ottobre 1802, disponendo che se gli oggetti, per antichità, per arte e per erudizione, non si riconosceranno necessari o di sommo riguardo ne sarà permessa l'esportazione mediante pagamento di un dazio in uscita pari al venti per cento stimato dagli Assessori della Scultura e della Pittura, posti sotto la dipendenza del Commissario delle Antichità (esente invece ogni dazio in entrata). In tutte le Province vennero istituite Commissioni Ausiliarie di Belle Arti, che avevano tra l'altro il compito di redazione di un inventario, di vigilanza sui restauri con particolare attenzione a quelli relativi ad edifici religiosi, di vigilanza sulle attività di scavo archeologico, le Commissioni, pur avendo un certo grado di autonomia dipendevano dalla Commissione di Belle Arti di Roma.

PROVINCE TOSCANE

Vanno ricordati l'editto 26 dicembre 1754, con il quale veniva proibita l'esportazione dalle città del Granducato, antichi manoscritti, medaglie, statue, urne, bassorilievi, pitture antiche e altre opere e cose rare senza il preventivo assenso del Consiglio di Reggenza, ancora la legge 5 agosto 1780 che rendeva lecita l'attività di scavo archeologico senza alcuna preventiva autorizzazione, salvo il diritto di acquisto per il quale l'Erario esercitando un diritto di acquisto, pagherà un prezzo rigoroso proporzionale alla rarità e bellezza. Con le Leggi 23 dicembre 1816 e 23 ottobre 1818, viene vietato alle corporazioni religiose l'alienazione di oggetti d'arte, con editto granducale del 16 aprile 1854, viene vietata la rimozione distruzione o abolizione di - qualunque oggetto d'arte esposto alla pubblica vista, sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Dal 1849 le competenze sui monumenti vengono attribuite alla Direzione Generale dei lavori d'Acque e Strade e delle Fabbriche Civili dello Stato, presso di essa fu istituito un Consiglio d'Arte, composto da Architetti e Ingegneri statali, operava anche il Corpo degli Accademici, vero e proprio organo consultivo, di esso facevano parte i Professori, i Dilettanti e i Promotori di Belle Arti.

PROVINCE MERIDIONALI

Con decreto del 13 maggio 1822, il Re Ferdinando I, disponeva il divieto di rimozione e demolizione degli oggetti e monumenti storici e d'arte, nonché la loro esportazione, prevedeva ancora la creazione di una Commissione d'An-

tichità e Belle Arti, con il compito principale della vigilanza, con il decreto di Ferdinando II dell'11 marzo 1839 le previsioni del decreto del 1822, vengono estese anche alla Sicilia. Con il decreto del Luogotenente Generale del Regno d'Italia 7 dicembre 1860, viene abolita la Commissione d'Antichità e Belle Arti e tutte le competenze vengono attribuite al Consiglio di Soprintendenza del Museo Nazionale e degli Scavamenti di antichità.

PROVINCE LOMBARDO VENETE

Il 7 aprile 1815 le Province Lombardo-Veneto vengono poste sotto il dominio austriaco ma solo nel 1850 venne varato dall'autorità imperiale austriaca la Regia Commissione Centrale per lo studio e la conservazione dei Monumenti artistici e storici, oltre al livello organizzativo centrale, venne prevista la possibilità della nomina di figure con competenze territoriali locali, centrale, e corrispondenti. Va ricordata la Sovrana Risoluzione del 21 marzo 1849, con la quale si vietava il traffico, e in particolare l'importazione, esportazione e transito di oggetti di Belle Arti provenienti da pubbliche collezioni del Vaticano, dei Musei di Roma, Firenze e Venezia.

PROVINCE PIEMONTESE

Il 24 novembre 1832, con Regio Brevetto, Carlo Alberto crea una Giunta d'Antichità e d'Arti con il compito di promuovere la ricerca e la conservazione degli oggetti che, per antichità o per il loro pregio saranno riconosciuti importanti.

Con l'unificazione derivò la conseguenza, sia politica che amministrativa, di armonizzazione della legislazione che tuttavia pervenne molti anni dopo, il 1 gennaio 1866, entrò in vigore il Codice Civile del 25 giugno 1865, che all'articolo 5 delle preleggi stabilì il principio che le leggi non sono abrogate se non da leggi successive. Furono quindi mantenute in vigore le norme speciali che disciplinavano la conservazione dei monumenti e delle cose

d'arte, ne derivava così un sistema diverso per le diverse parti d'Italia, così le disposizioni liberali delle Province del Lombardo-Veneto, si contrapponevano alla severità dell'editto Pacca nelle Province dell'ex Stato Pontificio. Passarono ancora, molti anni prima che si pervenisse ad un corpus unico in materia, la legge 12 giugno 1902, cui seguirà la prima legge fondamentale, la legge 20 giugno 1909, n. 364 sulle antichità e belle arti.

INTRODUZIONE

*Un dicastero deputato alla tutela dei beni culturali e ambientali, troverà il suo formale ingresso nel panorama istituzionale del Paese solo nel 1974/1975, raccogliendo il lungo dibattito iniziato fin dai primi anni sessanta del secolo scorso, con una serie di studi e ricerche, il più significativo dei quali è riconducibile agli atti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con **legge 26 aprile 1964, n. 310**, nota come Commissione Franceschini, dal nome del suo Presidente.*

*Il ministero che assumerà il nome di **ministero per i beni culturali e ambientali**, nasce con decretazione d'urgenza (**decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657**, convertito in Legge **29 gennaio 1975, n. 5**), troverà poi completa articolazione organizzativa con il **D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805**. Al neo ministero vennero trasferite le competenze relative alle Antichità e Belle Arti, alle Biblioteche pubbliche statali e alle Accademie, già attribuite allora al ministero della Pubblica Istruzione, agli Archivi di Stato, già attribuiti al ministero degli Interni, alla Discoteca di Stato e alla Editoria libraria, già nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinviando ad una fase successiva il trasferimento delle competenze in materia di spettacolo (**3° comma dell'articolo 1 del decreto legge 657/1974**).*

*Le vicende successive vedono nel 1998, con il **decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche e integrazioni**, il ministero assumere la denominazione di **Ministero per i beni e le attività cultu-***

rali (scompaiono dal titolo i beni ambientali), a seguito del trasferimento delle competenze in materia di sport e impiantistica sportiva e in materia di spettacolo, (cinema, teatro musica, spettacoli viaggianti e danza); con il **decreto legge 18 maggio 2006, n. 181**, le competenze in materia di sport vengono attribuite al ministero per le politiche giovanili e attività sportive.

Nel corso del 2006 il sistema organizzativo per Dipartimenti, viene sostituito da un sistema che vede un segretariato generale e direzioni generali, si passa da un modello organizzativo orizzontale ad un sistema piramidale. Con il **D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233**, viene emanato un nuovo modello organizzativo che vede la nascita di diciassette dirigenti generali con la funzione di direttori regionali, nel 2009 con **D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91** viene emanato un nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero, che oltre ad enunciati di razionalizzazione, efficienza ed economicità, vede la nascita di una direzione generale per la valorizzazione del Patrimonio culturale. Nel 2013 con **legge 24 giugno 2013, n. 71** il Ministero assume una nuova denominazione di **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** (MIBACT), il 21 ottobre 2013 l'Ufficio per le politiche del turismo transita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MIBACT.

Nel corso del 2014 si pone mano ad una ulteriore riorganizzazione del ministero a seguito delle previsioni recate dalla c.d. "spending review", in ragione della quale ogni ministero era tenuto alla riduzione della propria pianta organica, si perverrà così alla emanazione del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171** recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a norma **dell'articolo 16 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 274 del 25 novembre 2014).

È di tutta evidenza che il sistema beni culturali ha subito nel corso di pochi lustri significativi mutamenti organizzativo-istituzionali di rilievo che hanno evidenziato criticità e difficoltà operative.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 AGOSTO 2014, N. 171 (G.U. 274 DEL 2014) E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il nuovo Regolamento, più che operare una riduzione delle piante organiche, si pone finalità più ampie di cui è difficile prevederne nel tempo gli effetti con l'avvertito rischio di dovere porre mano ad ulteriori modifiche e integrazioni, che già troppe volte ha visto la fragile struttura ministeriale incontrare difficoltà non sempre superabili, con grave danno all'intero sistema della tutela.

Il nuovo Regolamento si sviluppa in sette Capi e in 41 articoli più due tabelle A e B relative rispettivamente alla Dotazione organica della Dirigenza e alla Dotazione organica delle Aree. Il disegno si pone una serie di traguardi che hanno come finalità quella di integrare cultura e turismo, il superamento delle moltiplicazioni delle linee di comando, la carenza di autonomia dei Musei, una nuova attenzione verso l'arte contemporanea e la creatività.

Articolazione del Ministero

Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo e articolazione degli Uffici di funzioni di livello generale del Ministero

Analizzando gli aspetti della nuova articolazione che si prefigge di dare un assetto che sia al tempo stesso efficace ed efficiente evitando però rischi di imitazioni esterne, il pensiero corre a Benedetto Croce, che ne "I nuovi saggi di estetica Capitolo IV l'arte come creazione e la creazione come fare" ci ricorda che la teoria dell'arte si libera da un grave giogo quando scuote da sé il concetto di imitazione di una realtà esterna. Proprio queste considerazioni ci portano a sottolineare il rischio che l'idea di imitare, organizzativamente, alcuni Musei italiani con modelli stranieri, quanto ad autonomia, gestione e relativi poteri, ci

portano a pensare che se la riorganizzazione museale si liberasse da ogni tentativo di imitazione il tentativo, non facile, sarebbe tuttavia possibile proprio se si considerasse il territorio italiano come un "unicum" come Museo diffuso mai comparabile con realtà completamente diverse. Per Museo diffuso dobbiamo considerare il territorio come contenitore e i beni espressione di quel territorio, salvo alcune naturali eccezioni quali il Museo Nazionale d'Arte Orientale, il Museo preistorico ed etnografico, il Museo delle arti e tradizioni popolari, la Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea e il Museo delle Antichità Egizie di Torino, oggi trasformata da Soprintendenza Speciale in Fondazione. Per affrontare il tema bisogna poi considerare come ogni nuova ipotesi di gestione museale, non può che partire dagli Atti e Documenti della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, redatti sulla base della legge 26 aprile 1964, n. 310 che prescriveva, tra le altre indicazioni, quella di rendere pubblica la Relazione dei lavori (Volumi I - II - III casa Editrice Colombo - Roma, 1967). Nello specifico la commissione di indagine presieduta da Francesco Franceschini, vedeva la presenza di massime autorità nel campo della cultura, basti citare due coordinatori che rispondevano al nome di Massimo Severo Giannini, uno dei padri del diritto amministrativo moderno e Massimo Pallottino insigne archeologo, la Relazione, nella introduzione, propedeutica ai lavori dei gruppi di studio, è stata condotta con l'intento di conoscere lo stato obiettivo del patrimonio culturale del Paese, di rilevarne le esigenze, sia generali che particolari in ordine ai due aspetti di cui da anni si dibatte, la tutela/conservazione da un lato e la valorizzazione dall'altro; nel settore della pubblica fruizione e quindi dei Musei, la Commissione rilevava le generali e perduranti carenze che comportava una costante progressiva sottrazione delle raccolte pubbliche statali sia allo studio che al godimento dei visitatori a cui si accompagnava una insufficiente conoscenza dei materiali conservati (mancanza di inventari, cataloghi, pubblicazioni) sia esposto che conservati nei depositi a cui si accompagna uno scarso sviluppo dei servizi per gli studiosi e per il pubblico, soprattutto in confronto con la situazione dei grandi e piccoli Musei stranieri. Come si vede il quadro era ben noto fino agli anni sessanta del secolo scorso ed è per questo che la riorganizzazione vede come parte significa-

tiva del proprio disegno, l'idea di pensare i Musei italiani come realtà assimilabili ai Musei stranieri, pur nel netto distinguo delle origini e dell'inscindibile radicamento territoriale delle raccolte museali, su questa base corre o meno la riuscita di un tentativo, svolto su venti Musei nazionali, anche, almeno per alcuni, in ragione della ampia e non facilmente gestibile domanda di fruizione che ha visto nel corso dei decenni successivi al 1974/1975, numerosi tentativi di organizzazione/riorganizzazione che hanno tra l'altro visto, in concreto, l'idea di dotare spazi ed aree museali per l'assistenza al pubblico attraverso un sistema che nella Legge 14 gennaio 1993, n. 4 (cd Legge Ronchey) e nel Decreto Ministeriale conseguente dell'8 aprile 1994, disciplinò, per la prima volta, le tariffe per i Servizi editoriali e di vendita riguardante la riproduzione di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, i servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba da conferire in concessione a privati. La legge verrà poi abrogata e la disciplina inserita prima nel Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali (decreto Legislativo 490/1999) e successivamente nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Si trattava di creare le condizioni per una gestione pubblico/privato, i cui risultati sono stati certamente innovativi anche se insufficienti. Tornando ai lavori della Commissione Franceschini dobbiamo ricordare la Dichiarazione LXXIII: Particolari disposizioni dovranno essere adottate per l'organizzazione e per il funzionamento dei Musei in considerazione della loro importanza primaria sia per la conservazione e lo studio, sia per la vita culturale della Nazione, tali disposizioni saranno intese a garantire la massima efficienza operativa in ordine alla classificazione e illustrazione delle raccolte. Alla Direzione dei maggiori Musei, sarà da riconoscere, nell'ambito delle Soprintendenze, la qualità di Uffici autonomi, le Soprintendenze - Dichiarazione LXX - possono avere uffici che ne costituiscono articolazioni funzionali quali Direzioni di grandi Musei. Queste considerazioni hanno poi visto in concreto, nel corso degli anni, esperienze di forte potenziale autonomia, Pompei e l'Area archeologica di Roma, che hanno evidenziato difficili momenti di confronto con le Organizzazioni Sindacali, con gravi riflessi anche di natura mediatica, l'attuale fase dovrà considerare attentamente questi aspetti. Quando poi parliamo di Musei non possiamo non partire da

dati certi quanto alla loro presenza territoriale e conseguentemente alle complesse implicazioni con le realtà amministrative territoriali. Nel 1990, per i tipi di Electa, fu pubblicata una accurata ricerca, a cura di Daniela Primicerio, sull'Italia dei Musei, la ricerca rilevò che nel nostro Paese vi erano 3311 Musei, grandi e piccoli, pubblici e privati, 1608 al nord (48%), 1305 al centro (32,8%) e 618 al Sud (18,7%), nella introduzione alla ricerca, Vittorio Emiliani ci ricordava, citando Norberto Bobbio, che: "noi italiani daremmo a chi ci osserva l'impressione di sapere benissimo come dovrebbero essere le cose: ma di non sapere affatto come sono". Nel concreto l'autonomia si articola su due livelli, soprattutto retributiva per le responsabilità di direzione (7 istituti con direzione di rango dirigenziale generale e 13 di rango dirigenziale non generale a cui si aggiungono 31 istituti e siti che ne compongono la complessiva articolazione). A questo disegno iniziale si accompagna il sistema dei Poli Museali regionali che la stessa riorganizzazione prende in esame tenendo ben presente che in prospettiva un sistema a regime non potrà non considerare anche gli altri 400 musei statali ed aree archeologiche che li vedano terzi rispetto alle Soprintendenze, andranno anche considerate realtà specifiche quali il Museo nazionale di Castel S. Angelo e il Museo Nazionale Etrusco di Roma, infatti con successivo Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 emanato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'articolo 1, comma 327, il quale prevede che «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e). della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero»; sono istituiti ulteriori istituti e musei di rilevante interesse nazionale nel numero di 10, uno di rango dirigenziale generale e 9 di livello dirigenziale non generale. Con lo stesso decreto ministeriale sono istituite le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, quella operazione

di fusione e accorpamento, delle soprintendenze archeologia e delle soprintendenze belle arti e paesaggio, come conseguenza, a livello centrale, viene disposta la fusione della Direzione Generale Archeologia e della Direzione Generale e Paesaggio in un'unica struttura che assume la denominazione Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Un'ulteriore modifica riguarda la nascita delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche funzionalmente dipendenti della Direzione Generale Biblioteche, limitatamente alle Regioni a statuto ordinario.

Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolazione si sviluppa in VII Capi.

CAPO I

Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo e articolazione degli uffici di funzioni
dirigenziali di livello generale del Ministero

- (Ministro e Sottosegretari di Stato)
- (Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)

CAPO II

Uffici di diretta collaborazione del Ministro
e Organismo indipendente di valutazione
della performance

- (Uffici di diretta collaborazione)
- (Ufficio di Gabinetto)
- (Ufficio Legislativo)
- (Ufficio Stampa)
- (Ulteriori uffici di diretta collaborazione)
- (Segreterie dei Sottosegretari di Stato)
- (Organismo indipendente di valutazione della performance)
- (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale).

CAPO III
Amministrazione centrale

- (Segretariato generale)
- (Uffici dirigenziali generali centrali)
- (Direzione generale "Educazione e ricerca")
- (Direzione generale "Archeologia")*
- (Direzione generale "Belle arti e paesaggio")*
- (Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane")
- (Direzione generale "Spettacolo")
- (Direzione generale "Cinema")
- (Direzione generale Turismo)
- (Direzione generale "Musei")
- (Direzione generale "Archivi")
- (Direzione generale "Biblioteche e Istituti culturali")
- (Direzione generale "Organizzazione")
- (Direzione generale "Bilancio")

CAPO IV
Organi consultivi centrali

- (Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici")
- (Comitati tecnico -scientifici)
- (Consulta per lo spettacolo)
- (Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia)
- (Comitato consultivo permanente per il diritto di autore)

CAPO V
Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

- (Istituti centrali e dotati di autonomia speciale)

CAPO VI
Amministrazione periferica

- (Organi periferici del Ministero)

- (Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
- (Soprintendenze "Archeologia" e "Belle arti e paesaggio")*
- (Poli museali regionali)
- (Soprintendenze archivistiche)
- (Archivi di Stato)
- (Biblioteche)
- (Commissioni regionali per il patrimonio culturale)

Il Capo I tratta delle funzioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero.

Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e nove uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i nove istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).

* Con Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 divengono un'unica Soprintendenza, con lo stesso Decreto vengono unificate le Direzioni generali Archeologia, belle arti e paesaggio.

Il Capo II sostanzialmente riproduce la stessa organizzazione dei precedenti modelli ministeriale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della performance

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio legislativo;
- d) l'Ufficio Stampa;
- e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 95 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, un numero massimo di 12 Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in

carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio Stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal

contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto, altresì, previsto dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale. *Comma soppresso con il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016.*

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.

11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

Ufficio Legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'at-

tività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza StatoRegioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato; cura l'istruttoria in materia di contenzioso costituzionale.

Ufficio Stampa

1. L'Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con il Segretario generale e la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Ulteriori uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.